2014

REGOLAMENTO IUC

Comune di San Ferdinando di Puglia Approvato con Delibera di C.C. n. 3 del 14/03/2014 e successive modificazioni i integrazioni con

Delibera di C.C. n. 13 del 29/04/2014 e n.10 del 19/02/2015

Sommario

6 7 7
7 7
7 7 8
7 8
8
0
δ
9
9
9
9
9
10
nditori agricoli11
11
12
12
13
14
14
14
14
14
· · · · · ·

CAPITOLO 3 - TASI	16
Articolo 33- Oggetto	16
Articolo 34 – Presupposto del tributo	16
Articolo 35- Esclusioni	16
Articolo 36 – Soggetti passivi	16
Articolo 37 – Base imponibile	16
Articolo 38 - Aliquote e detrazioni	16
Articolo 39 - Servizi indivisibili	17
Articolo 40 – Riduzioni e esenzioni	17
Articolo 41 – Modalità di versamento	18
CAPITOLO 4- TARI	19
Articolo 42 – Oggetto del regolamento	19
Articolo 43 - Presupposto	19
Articolo 44 – Soggetti passivi	19
Articolo 45 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo	20
Articolo 46 – Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo	20
Articolo 47 – Produzione di rifiuti speciali non assimilati	21
Articolo 48 – Determinazione della base imponibile	22
Articolo 49 – Istituzioni scolastiche statali	24
Articolo 50 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	24
Articolo 51 – Determinazione delle tariffe del tributo	24
Articolo 52 – Piano finanziario	25
Articolo 53 – Classificazione delle utenze non domestiche	25
Articolo 54 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	26
Articolo 55 – Obbligazione tributaria	27
Articolo 56 – Zone non servite	27
Articolo 57 – Mancato svolgimento del servizio	28
Articolo 58 – Riduzione per le utenze non domestiche	28
Articolo 59 – Riduzioni tariffarie	28
Articolo 60 – Tributo giornaliero	29
Articolo 61 – Tributo provinciale	29
Articolo 62 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione	29
Articolo 63 - Riscossione	31
Articolo 64 – Funzionario responsabile	31
Articolo 65 – Verifiche ed accertamenti	32

Articolo 66 – Norme transitorie e finali	33
ALLEGATO 1	34
ALLEGATO 2	31

CAPITOLO 1 – DISPOSZIONIGENERALI IUC

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014). L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Articolo 2 – Funzionario responsabile del tributo

- 1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Articolo 3 - Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

Articolo 4 - Dichiarazione

- 1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.
- 2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
- 3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
- 4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
- 5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I-CI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Articolo 5 - Versamenti

1. Nel caso l'importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito singolarmente dai vari tributi, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.

Articolo 6 - Ravvedimento

- 1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce che:
 - a. la riduzione prevista all'art. 13, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è applicabile anche quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo;
 - b. la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è ridotta ad un quarto quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo.

Articolo 7 - Accertamento

- 1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
- 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 2.2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500
- 5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
- 7. Ai sensi dell'art. 9, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
- 8. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo ed è applicabile quanto previsto dal precedente art. 6. A) del presente regolamento.

- 9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
- 10. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 11. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

Articolo 8 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

Articolo 9 – Rimborsi e compensazioni

- 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione.
- 2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.
- 3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
- 4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
- 5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

Articolo 10 - Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art.1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascuna n no d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

Articolo 11 - Abrogazioni e norme di rinvio

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 82 del 22/12/2013.

- 2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e smi, è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.
- 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
- 4. Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti si fa riferimento, oltre che alla normativa statale, alle disposizioni regionali in materia nonché alla deliberazione del Consiglio Comunale nr. 7 del 21/02/2013 per l'assimilazione quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi.

Articolo 12 - Versamenti rateali dell'imposta

- 1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi derivanti da attività accertativa del Comune, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta relativa ad accertamenti superi l'importo di Euro 750,00 e non siano iniziate le procedure di recupero coattivo delle somme.
 - Nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 10.000,00, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fideiussoria), tutta via la predetta garanzia non è dovuta quando il contribuente paga una parte del debito tributario riducendo conseguentemente, al di sotto di Euro 10.000,00, il debito residuo da rateizzare.
- 2. La rateazione è disciplinata dalle seguenti regole:
 - a. versamento da effettuarsi in quattro rate trimestrali di cui la prima rata dovrà essere versata contestualmente, nella misura di ¼ dell'importo complessivo chiesto a rateizzazione, alla presentazione dell'istanza di rateizzazione, allegando copia del bollettino di versamento e/o modello F24;
 - b. applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale;
 - c. l'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

(articolo modificato con Delibera di C.C. n. 10 del 19.02.2015)

Articolo 13 - Importi minimi

- 1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 9,00 comprensivo di eventuali maggiorazioni e tributo provinciale.
- 2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
- 3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Articolo 14 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Articolo 15-Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

CAPITOLO 2 – IMU

Articolo 16 - Oggetto del regolamento

- 1. Il presente Regolamento disciplina l'imposta municipale propria, secondo a quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, con le modificazioni apportate dalla relativa legge di conversione, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, in attuazione delle disposizioni contenute nella vigente normativa statale.
- 3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi nazionali in materia e da specifici Regolamenti Comunali.

Articolo 17 - Presupposto impositivo

- 1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2. Sono assoggettati all'imposta anche i fabbricati costruiti abusivamente, indipendentemente dal fatto che per essi sia stata presentata o meno istanza di sanatoria edilizia, fermi restando gli aspetti inerenti la disciplina urbanistica.
- 3. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica e da metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile.

Articolo 18 - Aliquote e detrazioni

1. L'aliquota di base dell'imposta, le aliquote ridotte e le detrazioni d'imposta sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, nr.446, nei limiti previsti dal Decreto Legge 6/12/2011, nr. 201 con le modificazioni apportate dalla relativa legge di conversione e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 19 - Base Imponibile

- 1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla Legge 214 del 22/12/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,il moltiplicatore previsto dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla Legge 214 del 22/12/2011e successive modificazioni ed integrazioni;
- 3. Variazioni delle modalità di calcolo del valore, intervenute con disposizioni legislative sono immediatamente applicabili e non necessitano di adeguamento regolamentare.
- 4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata comunque fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavo-

ri di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Articolo 20 - Aree fabbricabili

- 1. Per le aree fabbricabili il valore è quello venale in comune commercio, al primo gennaio dell'anno d'imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità alla destinazione d'uso consentita, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
- 2. La Giunta Comunale determina i valori per zone omogenee, con possibilità di modificarli periodicamente, con specifica deliberazione. In caso di modifica dei valori così determinati, i nuovi valori avranno effetto con riferimento a scadenze di versamento successive.
- 3. La deliberazione è adottata sulla scorta di apposito parere istruttorio formulato dal Funzionario Responsabile del Settore Urbanistica il quale nelle proprie valutazioni potrà tener conto altresì dei valori di esproprio, delle informazioni assunte presso gli ordini professionali operanti sul territorio e delle valutazioni effettuate dall'ufficio tecnico erariale. L'Ufficio Urbanistica può avvalersi di apporti tecnici esterni.
- 4. I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi, sopra ai quali non viene svolta alcuna attività di accertamento. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune vengono automaticamente non fatte oggetto di attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.
- 5. Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.
- 6. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.
- 7. Nel caso di sopravvenuta in edificabilità a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta di un'area precedentemente edificabile, per la quale è stato regolarmente assolto il tributo, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, il rimborso dell'imposta pagata entro il termine di un anno dal giorno in cui l'area è divenuta inedificabile. Sono dovuti gli interessi nella misura legale. Il diritto al rimborso spetta comunque per l'imposta pagata per un massimo di due anni precedenti a quello in cui l'area è divenuta inedificabile. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a. non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
 - b. non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.

Articolo 21 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Le aree fabbricabili, se possedute e condotte direttamente dai coltivatori diretti ovvero da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, nr. 99, iscritti nella previdenza agricola, possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale.

Articolo 22 - Abitazione principale - definizione

- 1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
- 2. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.
- 3. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione
- 4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- 5. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione:
 - a. gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- 6. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari:
 - a. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata;
 - b. l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata;
- 7. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata;
- 8. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa come definita nel presente articolo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, determinate nei modi e nei termini di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Articolo 23 - Pertinenze dell'abitazione principale

- 1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle ubicate nel territorio comunale, classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. In questo ultimo caso, l'ufficio competente verifica periodicamente le risultanze catastali, al fine di censire le pertinenze eccedenti il quantitativo indicato nel presente comma.
- 2. Qualora il soggetto passivo sia proprietario di più unità immobiliari appartenenti alla medesima categoria catastali C/2, C/6, C/7, si considerano pertinenze quelle posizionate a minor distanza dall'abitazione principale, indipendentemente dalla rendita catastale attribuita.

Articolo 24 – Esenzioni ed Agevolazioni

- 1. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - e. all'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro; in caso di più unità immobiliari l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
- 2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistica di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, nr. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, nr. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'inagibilità o l'inabitabilità di un immobile consiste in uno stato di degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per il quale necessitano interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n.457. Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte

non correlabili con il mero abbandono del bene. Non costituisce, per sé solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, fognatura, ecc.). Si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- i. strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- strutture verticali, quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- iii. edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.
- c. L'agevolazione, decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui ai punti i., ii., iii., del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.
- d. Sono esenti dall'imposta municipale sugli immobili i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- e. Non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'rt. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, nr. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, nr. 214 e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del Decreto Legge 201/2011.
- 3. Nell'atto deliberativo con il quale vengono stabilite le aliquote e la detrazione di imposta vengono individuati gli adempimenti da effettuarsi da parte dei contribuenti interessati alle agevolazioni previste dal presente regolamento.

Articolo 25 - Versamenti

- 1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
- 2. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. Le scadenze possono essere modificate, per anno, con delibera di Consiglio Comunale. La delibera deve essere pubblicata sul portale del comune almeno 30 giorni prima della data di scadenza della prima rata.
- 3. Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- 4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
- 5. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
- 6. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.

7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

Articolo 26 - Dichiarazione

- 1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
- 2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Articolo 27 - Nomina del Funzionario Responsabile

1. Il Comune, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.

Articolo 28 - Attività di controllo

- 1. Al fine del potenziamento dell'attività di controllo, il Servizio comunale competente in materia di Imposta Municipale Propria, cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
- 2. Per l'attività di verifica e controllo il Comune esercita i poteri di cui alla vigente normativa in materia.
- 3. L'attività di controllo può essere effettuata:
 - a. con affidamento dell'incarico a ditta esterna;
 - b. con utilizzo diretto della struttura comunale: in questo caso la Giunta Comunale potrà fissare gli indirizzi e i criteri direttivi, tenendo conto altresì della complessità delle operazioni accertative.
- 4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.
- 5. Al fine di favorire la definizione della procedura di accertamento relativa all'imposta municipale propria, viene applicato l'istituto dell'accertamento con adesione, disciplinato con apposito regolamento sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

Articolo 29 - Modalità e termini di notificazione

- 1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
- 2. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. l, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni secondo la normativa applicabile in materia.

Articolo 30 - Disposizioni in materia di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad
esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non
oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

Articolo 31 - Incentivi per l'attività di controllo

- 1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.
- 2. Il fondo è alimentato con l'accantonamento di una percentuale del gettito annuo derivante dalle attività di accertamento dell'imposta, determinata in sede di contrattazione decentrata, ove saranno stabilite altresì le modalità di ripartizione, a cui possono partecipare dipendenti non appartenenti all'Ufficio Tributi, che nel corso dell'anno preso a riferimento per l'erogazione del compenso, hanno collaborato col medesimo per l'esercizio dell'attività di controllo e recupero.

Articolo 32 -Disposizioni finali

1. Le norme dei presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione dei presente regolamento, si applica la normativa sovra ordinata.

CAPITOLO 3- TASI

Articolo 33 - Oggetto

1. Il presente capitolo disciplina la componente TASI, diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art.1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n.147 del 27.12.2013 e smi.

Articolo 34 – Presupposto del tributo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definita ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso, dei terreni agricoli.

Articolo 35 - Esclusioni

Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 36 – Soggetti passivi

- 1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art.1, comma 669 della Legge 147/2013. In caso di pluralità di possesso riodi detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possesso rede i locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione e superficie.
- 3. Nel caso di locali in multi proprietà e di centri commerciali integrati il soggetto ch gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per il o cali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 percento dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.38. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. La percentuale può essere variata, nei limiti di legge, con deliberazione del Consiglio Comunale.

Articolo 37 – Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e smi. E dal relativo regolamento comunale.

Articolo 38 - Aliquote e detrazioni

1. L'aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell'1 per mille. Il Comune può provvedere alla determinazione di aliquote diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento o per sopravvenute modifiche legislative.

- 2. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale, che determina le aliquote della TASI, può stabilire l'applicazione di detrazioni, fino a concorrenza del tributo dovuto, ai sensi del comma 731 dell'art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013, nei seguenti casi:
 - a. Per l'abitazione principale e pertinenze della stessa;
 - i. Per abitazione principale si considerano le unità immobiliari che per il possessore o il detentore e/o occupante costituiscono abitazione principale e pertinenze della stessa, come definite ai fini dell'imposta municipale propria;
 - b. Per i familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale al primo gennaio dell'anno di competenza del tributo.
 - c. Cittadini italiani iscritti all'AIRE:
 - i. Per una singola abitazione e relative pertinenze, come definite ai fini dell'imposta municipale propria per l'abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.
- 3. Le detrazioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente competono unicamente per la quota di tributo di competenza del soggetto passivo per il quale l'unità immobiliare costituisca abitazione principale o pertinenza della stessa.
- 4. Nell'ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali.
- 5. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art.1, comma169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296.

Articolo 39 - Servizi indivisibili

1. L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, è riportata nell'allegato 2) del presente regolamento relativamente all'anno 2014; allegato che sarà aggiornato annualmente con delibera del Consiglio comunale.

Articolo 40 – Riduzioni e esenzioni

- 1. Ai sensi di quanto previsto dai commi 679 e 682 dell'art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 sono introdotte le seguenti riduzioni e esenzioni.
- 2. L'aliquota del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi e misure:
 - a. locali, diversi dalle abitazioni e aree scoperte ove il periodo di chiusura temporanea risultante da autorizzazione o da altra documentazione equipollente sia superiore a giorni 180 (centottanta), nella misura del 25%
 - b. abitazioni principali e relative pertinenza, come definite al precedente articolo 38, nella misura del 20%, qualora l'indicatore ISEE del nucleo familiare del soggetto passivo risulti inferiore o uguale a quello stabilito dal Consiglio Comunale con lo stesso provvedimento di approvazione delle aliquote e detrazioni.
- 3. Le riduzioni e desenzioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° giorno del mese successivo dalla richiesta da presentare tramite apposito modello messo diposizione dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime informazioni.
- 4. Le richieste di riduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze legate all'indicatore ISEE devono essere presentate entro il 30 settembre dell'anno di competenza del tributo. Sarà considerato l'indicatore ISEE derivante dalla dichiarazione in cui sono riportati i redditi e il patrimonio relativi rispettivamente all'anno e al 31 dicembre precedente a quello di competenza del tributo.

- 2. Sono esenti dal tributo le superfici scoperte a qualsiasi uso adibite che non siano suscettibili di produrre rifiuti urbani, o la cui produzione sia da considerarsi sporadica, ad eccezione di quelle edificabili.
- 3. L'indicatore ISEE di cui al precedente comma 2, lettera b, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 41 – Modalità di versamento

- 1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici è computato per intero.
- 2. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza il 16 giugno per quanto dovuto per il 1° semestre e la seconda con scadenza il 16 dicembre per il saldo annuo. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Le scadenze possono essere modificate, per anno, con delibera di Consiglio Comunale. La delibera deve essere pubblicata sul portale del comune almeno 30 giorni prima della data di scadenza della prima rata.
- 3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n.241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancarie postali.
- 4. Ai sensi dell'art.1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n.296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

CAPITOLO 4- TARI

Articolo 42 – Oggetto del regolamento

- 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
- 2. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
- 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 43 - Presupposto

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 44 – Soggetti passivi

- 1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo art. 48, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare anagrafico o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
- 2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
- 4. In caso di utilizzo di durata superiore a sei mesi, anche se non decorrenti nel medesimo anno solare, in base a contratto di locazione regolarmente registrato, il soggetto passivo del tributo è il locatario, che deve presentare la dichiarazione TARI, produrre all'Ufficio copia del contratto di locazione registrato e copia del versamento della TARI effettuato anticipatamente, già calcolato per il primo anno d'imposta. A tal fine, il locatario dovrà previamente recarsi presso l'Ufficio Tributi per regolarizzare la propria posizione TARI per il ritiro del bollettino di pagamento contenente l'importo complessivamente dovuto. Il locatore può essere chiamato a rispondere della TARI, in via sussidiaria, qualora non presenti comunicazione all'Ufficio Tributi dell'avvenuta locazione dell'immobile entro un mese dalla stipula, allegando copia del contratto. In ogni caso:
 - a. qualora vi sia la risoluzione anticipata del contratto di locazione, è previsto il rimborso, a favore del locatario, della TARI già versata in relazione al periodo del contratto non avente esecuzione per effetto della risoluzione anticipata; a tal fine, il locatario deve formulare istanza di rimborso allegando la documentazione attestante la risoluzione e copia delle ricevute di versamento della TARI;
 - b. è previsto il conguaglio a favore del Comune, qualora gli importi già liquidati e richiesti siano inferiori a quelli effettivamente dovuti in caso di successiva modifica delle tariffe.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

(articolo modificato con Delibera di C.C. n. 13 del 29.04.2014)

Articolo 45 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo

- 1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente in fissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
- 2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità
- 3. Sono altresì soggette al tributo solo le aree scoperte operative occupate o detenute, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale.
- 4. Sono assimilabili alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato A:
 - a. le unità immobiliari ad uso domestico con presenza di arredo e non collegate a servizi a rete.
 - b. Le unità immobiliari diverse dalle abitazioni, momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).
- 5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Articolo 46 – Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

- 1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a. Locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - i. Utenze domestiche
 - 1. Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - 2. Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - 3. Locali privi di tutte le utenze attive di servizi direte (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
 - 4. locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni o da autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - ii. Utenze non domestiche

- 1. locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 50, comma 2 del presente regolamento;
- 2. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- 3. aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- 4. aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e dal movimento veicolare interno;
- 5. aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- 6. aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo:
- 7. aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- 8. zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- 9. i locali e le aree degli impianti sportivi destinati al solo esercizio dell'attività agonistico sportiva;
- 10. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli Articolo 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- 11. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli auto mezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- b. Aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, nonché le aree pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni;
- c. Aree comuni condominiali ai sensi dell'art.1117del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
- 2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
- 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 47 – Produzione di rifiuti speciali non assimilati

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiu-

- ti speciali, non assimilati e/o pericolosi oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. È onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati.
- 2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di stinte per tipologia di attività economiche:

ATTIVITA'	RIDUZIONE- DEL
TIPOGRAFIE-STAMPERIE-VETRERIE – LABORATORI FOTOGRAICI E ELIOGRAFIE	25%
FALEGNAMERIE	25%
AUTOCARROZZERIE	30%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	30%
GOMMISTI	20%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	20%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	20%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	30%
ALLESTIMENTI,INSEGNE	15%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	15%
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN ZONA "D"	50%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI COMPRESI E LABORATORI DI ANALSI (non facenti par te delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	10%

- 3.Per eventuali attività non considerate nel precedente comma, si fa riferimento a criteri di analogia.
- 4. Per fruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a. Indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicando nel'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui ri fiuti) distinti per codice CER;
 - b. Comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Articolo 48 – Determinazione della base imponibile

- 1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data:
 - a. La superficie delle unità immobiliaria destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabili al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
 - b. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliaria destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, la superficie assoggettabile al tributo

- delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta percento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art.6 della legge 27 luglio 2000, n.212.
- c. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m.1.50.
- d. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
- e. Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria paria 25m q per colonnina di erogazione.
- f. Per tutte le altre unità immobiliarie le aree scoperte operative non incluse nella superficie catastale di cui al precedente punto, dalla superficie calpestabile.
- 2. Per gli immobili ai quali si applica il criterio della superficie catastale già denunciati ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, di cui al capo III del D.Lgs 507/93 (Tarsu), la superficie è modificata d'ufficio dal Comune che provvede a darne apposita comunicazione agli interessati a seguito dell'incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del Territorio, secondo le modalità stabilite dall'apposito provvedimento del Direttore della predetta Agenzia.
- 3. La comunicazione di cui al comma precedente è inviata al soggetto denunciante l'immobile ai fini dell'applicazione della Tari.
- 4. Nell'ipotesi in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune richiede agli intestatari catastali dell'immobile di provvedere alla presentazione all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio della planimetria catastale dell'immobile, secondo le modalità stabilite dal D.M. 19/04/1994, n.701.
- 5. Nelle more della presentazione della planimetria catastale, il tributo viene calcolato a titolo di acconto sulla base della superficie convenzionale determinata dall'Agenzia del Territorio con gli elementi in possesso della stessa. Una volta determinata l'effettiva superficie catastale, inseguito alla presentazione della planimetria, il Comune provvederà al conguaglio del tributo dovuto.
- 6. Il medesimo criterio di cui al precedente comma 5 è utilizzato per la determinazione della superficie imponibile delle unità immobiliari alle quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art.19, comma10, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010, n.122, come integrato dall'art.2, comma5- bis, del D.L.29/12/2010, n.225, convertito con modificazioni dalla Legge 26/01/2011, n.10.
- 7. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1lettera b) per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a1, 5 mt. Delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
- 8. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Articolo 49 – Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art.33-bis del D.L. 31/12/2007, n.248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n.31.

Articolo 50 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

- 1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
- 2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n.36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.
- 3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
- 4. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
- 5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a. Per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b. Per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negli gente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Articolo 51 – Determinazione delle tariffe del tributo

- 1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di pre visione.
- 2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medi e ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e dalla tipologia di attività svolte, ai sensi del D.P.R. 158/1999.
- 3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
- 4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e dall'entità dei costi di gestione (quota variabile).
- 5. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:
 - a. La determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;

- b. La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
- 6. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. La ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. I coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc e Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti dai valori minimi.
- 7. Le categorie tariffarie articolate per fasce di utenze "domestiche" e "non domestiche" sono determinate come sopra, ferma restando la possibilità, sulla base di quanto previsto dall' articolo 1, comma 652 L. 147/2013, di adottare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al DPR 158/1999, che garantiscono il rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall' articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

Articolo 52 – Piano finanziario

- 1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità competente alla sua approvazione entro il termine del 31 ottobre dell'anno precedente.
- 2. Il piano finanziario comprende:
 - a. Il programma degli investimenti necessari;
 - b. Il piano finanziario degli investimenti;
 - c. La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. Le risorse finanziarie necessarie.
- 3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. Il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. I livelli di qualità del servizio;
 - c. La ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.
- 4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/99.

Articolo 53 – Classificazione delle utenze non domestiche

- 1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regola mento.
- 2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza,

- o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
- 3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, perle quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
- 4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
- 5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Articolo 54 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

- 1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
- 2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
- 3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del nu mero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. Persone collocate in casa di riposo, comunità di recupero, centro socio educativi, istitu ti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno;
 - Soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
- 4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai fini TARI. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari al numero dei componenti del nucleo familiare medio alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
- 5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito condotte da un occupante, persona fisica priva nel comune di utenze abitative si considerano utenze non domestiche ed assimilate alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'allegato 1).
- 6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

- 7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) o istituti sanitari, casa di riposo, comunità di recupero, centro socio educativi, istituti penitenziari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
- 8. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione ai fini TARI dei soggetti fisici che occupano l'immobile. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.

Articolo 55 – Obbligazione tributaria

1. Il tributo:

- a. È dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
- b. Decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
- c. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
- d. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superficie o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno conteggiate a conguaglio.
- 2. La cessazione da diritto alla compensazione a valere nell'anno successivo o al rimborso del tributo

Articolo 56 – Zone non servite

- 1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1000 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
- 2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
- 3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
- 4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione TARI e viene meno a decorrere dal mese successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Articolo 57 – Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

Articolo 58 – Riduzione per le utenze non domestiche

- 1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
- 2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo.
- 3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, invia sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E'facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
- 4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Articolo 59 – Riduzioni tariffarie

- 1. La tariffa del tributo è ridotta, sia nella quota fissa che nella quota variabile, nelle seguenti ipotesi:
 - a. Abitazioni con unico occupante: riduzione del 15%;
 - b. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: *riduzione del 25%*;
 - c. Locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: *riduzione del 25%*;
 - d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: *riduzione del 25%*;
 - e. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 25%.

- 2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
- 3. Le riduzioni di cui al comma 1, possono essere variate dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe.

Articolo 60 – Tributo giornaliero

- 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
- 2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
- 4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E'facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
- 5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o paria 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
- 6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
- 7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
- 8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 61 – Tributo provinciale

- 1. E'fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art.19 del D.Lgs 504/92.
- 2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Articolo 62 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

- 1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
- 2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
- 3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 10 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte

- del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o dal giorno successivo se con PEC.
- 4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre ché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 10 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
- 5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - a. Utenze domestiche
 - i. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - ii. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - iii. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - iv. Numero degli occupanti i locali;
 - v. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - vi. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - vii. La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
 - b. Utenze non domestiche
 - i. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
 - ii. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - iii. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - iv. La indicazione dell'indirizzo P.E.C. intestato alla ditta/professionista;
 - v. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - vi. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - vii. La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. Nel caso ci si avvalga, per la presentazione tramite PEC, di dichiarazione firmata digitalmente da un intermediario e/o professionista incaricato, occorrerà allegare alla dichiarazione una copia del documento di riconoscimento del contribuente, ed una lettera di mandato, firmata digitalmente dal professionista incaricato e/o intermediari.
- 7. La dichiarazione presentata per le utenze domestiche, può contenere la espressa volontà, da parte del contribuente, di ricevere tutte le informazioni, cartelle, avvisi e tutto quanto concerne il proprio rapporto tributario, unicamente tramite PEC o casella di posta elettronica indicata in denuncia.
- 8. Sarà cura del contribuente segnalare tempestivamente eventuale variazione dell'indirizzo di posta elettronica segnalata.
- 9. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 10 giorni dalla cessa-

- zione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
- 10. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 9, se più favorevole.

Articolo 63 - Riscossione

- 1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento unificato o altra forma disciplinata dal regolamento delle Entrate dell'Ente.
- 2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicatala tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art.7 della L. 212/2000
- 3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate trimestrali scadenti alla fine del mese di febbraio, maggio, agosto, novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il termine di scadenza previsto per la prima rata. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art.1, della L. 296/2006. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo di raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in un'unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
- 4. La Giunta comunale può, con atto deliberativo, modificare annualmente il numero e la scadenza delle rate, informando con avvisi pubblici i contribuenti.
- 5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
- 6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Articolo 64 – Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscri-

vere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Articolo 65 – Verifiche ed accertamenti

- 1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia TARI, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. Inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali e dalle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal sindaco o dal responsabile del settore tributi, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - i. degli accertatori di cui ai commi 179-182, art.1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - ii. del proprio personale dipendente;
 - iii. di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
 - d. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - e. Utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
- 2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - a. Delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b. Dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - c. Dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - d. Di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
- 3. Nei casi di in cui venga riscontrata l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
- 4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato o altre modalità disciplinate dal regolamento delle Entrate dell'Ente. L'attività di accertamento e successiva riscossione del tri-buto possono essere affidate, anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/97.

Articolo 66 – Norme transitorie e finali

- 1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.
- 2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento è soppressa l'applicazione della Tares. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
- 3. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu/Tares, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate a gli utenti.
- 4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1°gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche non residenti il numero dei componenti viene determinato in base ad apposita autocertificazione presentata dall'interessato entro il termine del 31 gennaio. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato il numero degli occupanti viene fissato secondo il criterio dettato dal presente regolamento.
- 5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC. II. AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ALLEGATO 1
TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Cat.	Cod.Tributo	Attività	KC Applicato
1	T00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	
2	TT0	Cinematografie teatri	
3	KK	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	
4	C00	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	
5	CC0	Stabili menti balneari	
6	E00	Esposizioni, autosaloni	
7	A00	Alberghi con ristorante	
8	AA	Alberghi senza ristorante	
9	X00	Case di cura e riposo	
10	XX0	Ospedali	
11	Q00	Uffici, agenzie, studi professionali	
12	U00	Banche e istituti di credito	
13	N00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	
14	F00	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	
15	P00	Negozi particolari quali filatelia, tendeetessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	
16	Z00	Banchi di mercato beni durevoli	
17	V00	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	
18	W00	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	
19	K00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	
20	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione	
21	WW0	Attività artigianali di produzione beni specifici	
22	R00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	
23	M00	Mense, birrerie, amburgherie	
24	B00	Bar, caffè, pasticceria	
25	S00	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	
26	J00	Plurilicenze alimentari e/o miste	
27	O00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie da asporto	
28	I00	Ipermercati di generi misti	
29	ZZ0	Banchi di mercato generi alimentari	
30	DD0	Discoteche, night club	

ALLEGATO 2

SERVIZI INDIVISIBILI

	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	
	Dettaglio	Riepilogo
Personale		
Materie prime e beni di consumo		
-carburante		
-altri beni di consumo		
Spese per servizi		
-spese telefoniche		
-assicurazioni		
-pulizia pertinenze stradali		
-manutenzione strade		
-manutenzione semafori		
-segnaletica stradale		
-sgombero neve		
Spese per godimento beni di terzi		
T		
Trasferimenti		
-contributi		
Interacci neccivi		
Interessi passivi		
Ammortamenti		
Oneri straordinari		
T .		
Imposte		
TOTALE		
IUIALE		

	Illuminazione pubblica e servizi connessi	
	Dettaglio	Riepilogo
Personale		
reisoliale		
Materie prime e beni di consumo		
-carburante		
-altri beni di consumo		
Spese per servizi		
-energia elettrica		
-manutenzione impianti		
Spese per godimento beni di terzi		
Trasferimenti		
Interessi passivi		
Ammortamenti		
Oneri straordinari		
Imposte(IRAP)		
TOTALE		

	Servizi di protezione civile	
	Dettaglio	Riepilogo
Personale		
Materie prime e beni di consumo		
Spese per servizi		
Spese per godimento beni di terzi		
Trasferimenti		
-Contributi		
Interessi passivi		
Ammortamenti		
Oneri straordinari		
Imposte(IRAP)		
TOTALE		

	Parchi, verde pubblico e servizi per la tutela ambientale	
	Dettaglio	Riepilogo
Personale		
Materie prime e beni di consumo		
-carburante		
-gasolio da riscaldamento		
-materiale per deiezioni canine		
-iniziative ambientali		
-altri beni di consumo		
Spese per servizi		
-energia elettrica		
-servizio idrico		
-nettezza urbana		
-assicurazioni		
-manutenzione parchi e giardini		
Iniziative e interventi di protezione dell'ambiente		
Spese per godimento beni di terzi		
Fitti passivi e canoni		
F		
Trasferimenti		
-Contributi		
Interessi passivi		
interessi passivi		
Ammortamenti		
Oneri straordinari		
Imposte (IRAP)		
TOTALE		
IUIALE		

	Polizia Locale	
	Dettaglio	Riepilogo
Personale		
Materie prime e beni di consumo		
Spese per servizi		
Spese per godimento beni di terzi		
Trasferimenti		
Per la gestione associata del servizio		
Interessi passivi		
Ammortamenti		
Oneri straordinari		
Imposte(IRAP)		
TOTALE		

Costi